5.3.2. i preparati contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.3.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum [(P_{C.R35}/L_{Xi.R38}) + (P_{C.R34}/L_{Xi.R38}) + (P_{Xi.R38}/L_{Xi.R38})] \ge 1$$

dove:

P_{C,R35} = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

P_{C,R34} = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

 $P_{Xi,R38} = \hat{e}$ la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato;

 $L_{Xi,R38}$ = è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume;

- 5.4. irritanti per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "X_i", con l'indicazione di pericolo "irritante" e con la frase di rischio R37;
- 5.4.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una concentrazione singola, pari o superiore:
- a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
- b) oppure a quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabella IV o IVA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
- 5.4.2. i preparati contenenti più sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5 4.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum[(P_{\mathrm{Xi.R37}}/L_{\mathrm{Xi.R37}})] \geq 1$$

dove:

 $P_{Xi,R37}$ = è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato; $L_{Xi,R37}$ = è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume;

5.4.3. i preparati gassosi contenenti più sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e *contrassegnate* con la frase R37 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1 lettera *a)* o lettera *b)* se:

$$\sum [(P_{\mathrm{C.R35}}/L_{\mathrm{X}}i_{.\mathrm{R37}}) + (P_{\mathrm{C.R34}}/L_{\mathrm{Xi.R37}}) + (P_{\mathrm{Xi.R37}}/L_{\mathrm{Xi.R37}})] \geq 1$$

dove:

P_{C.R35} = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato;

P_{C.R34} = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato;

P_{Xi,R37} = è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato;

 $L_{\rm Xi,R37}$ = è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume.

- 6. I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti:
- 6.1. Per la pelle e contrassegnati con il simbolo "X_i", con l'indicazione di pericolo "irritante", e con la frase di rischio R43,

i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:

- a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità, per la o le sostanze considerate;
- b) oppure a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o VA) se la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurano senza limiti di concentrazione;
- 6.2. per le vie respiratorie e contrassegnati con il simbolo "X_i" con l'indicazione di pericolo "nocivo" e con la frase di rischio R42, i preparati contenenti almeno una sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che produca tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore:
- a) a quella fissata nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, per la o le sostanze considerate;
- b) o a quella fissata al punto 5, parte B del presente allegato (tabella V o VA) qualora la o le sostanze non figurano nell'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti, o vi figurino senza limiti di concentrazione».
 - Si riporta il testo dell'allegato I, parte B, tabella II, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato.

«Parte B

Limiti di concentrazione da utilizzare per la valutazione dei pericoli per la salute

In relazione a ogni effetto pericoloso per la salute, la prima tabella (tabella da I a VI) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabella da IA a VIA) definisce i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di cui all'allegato III del decreto ministeriale 11 aprile 2001 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.